

LA COSTITUZIONE

Entra in vigore il 1 gennaio 1948

Sostituisce lo Statuto Albertino del 1848

durato 100 anni

Costituzione e scuola

La Costituzione si occupa esplicitamente della scuola negli **articoli 33 e 34**.

L'intera Carta Costituzionale deve essere però tenuta in considerazione come quadro istituzionale e valoriale di riferimento per definire l'identità della scuola e dei suoi operatori.

Articolo 3 (comma 2)

uno dei passi più rilevanti in relazione alla scuola

<E' compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana....>

La scuola è senza dubbio uno degli strumenti che la Repubblica utilizza per rimuovere gli ostacoli che non permettono lo sviluppo personale e la partecipazione sociale. Per cui tra le finalità dell'azione scolastica ai primi posti c'è: la libertà, l'eguaglianza, il pieno sviluppo della persona e la capacità di partecipazione alla vita del paese.

Articolo 4

<La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto

Questa può essere considerata un'ulteriore aggiunta alle finalità della scuola: ha il compito di preparare tutti i cittadini all'inserimento nel mondo del lavoro

Articolo 7 e 8

Trattano i rapporti con le chiese e le religioni

L'art.7: recepisce i Patti Lateranensi e quindi costituisce un riferimento essenziale per la presenza dell'Irc nella scuola a norma di Concordato.

L'art.8: ribalta la libertà religiosa, contempla la possibilità di intese con le confessioni non cattoliche.

Articolo 9

<La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica>

La scuola in questo è dunque strumento fondamentale

Articolo 33 *(titoli II, parte I)*

<L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato>.

Articolo 34 *(titoli II, parte I)*

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Dunque: istruzione obbligatoria e gratuita fino a 14 anni. Misura minimale elevata poi con la L. 9/99 e con la L. 53/03

FILO ROSSO

Lo Stato fa fatica ad abbandonare le posizioni di potere, centralismo. Soltanto con il Dpr 616/77 viene tentato il decentramento amministrativo, si danno infatti competenze alle Regioni, Enti Locali. *(Da qui nascerà poi la L. 3 del 2001 sulle autonomie. Le competenze dello Stato sono di ordine generale per quanto riguarda l'istruzione, quelle locali invece spettano alle regioni).*

L'art.3, comma 2, resta comunque disatteso.

FILO ROSSO, filo di collegamento che collega tutto quanto avviene nella legislazione scolastica.

La Costituzione, dunque, è il punto di svolta.

COME SI SNODA IL FILO ROSSO

- L.1859/62 – Scuola **media unica**
- L.444/68 – Legge che istituisce la **Scuola Materna di Stato** (*è la prima volta in Italia*)
- L.820/71 – Legge che istituisce il **Tempo Pieno** (nella elementare e media). L'idea conduttrice è *<a chi ha meno bisogna dare di più>*. Nascono da questa legge le **Attività Integrative** e speciali che nell'idealità devono consentire ai ragazzi di sviluppare le loro potenzialità

..... **IL FILO ROSSO**

- **L. 477/73** (*luglio*) – Legge delega che porta con sé concetti assolutamente nuovi come: ***Autonomia didattica; programmazione; partecipazione alla gestione sociale della scuola.*** Con questa importante legge si ha la *Riforma del sistema scolastico con l'istituzione e riforma degli Organi Collegiali che nasceranno il*
- *31 maggio '74: DDL, **Decreti Delegati**) – Riforma del sistema scolastico con l'istituzione e riforma degli Organi Collegiali*

DECRETI DELEGATI

- **DDL 416, 420 /74** – La più importante riforma dopo la Riforma Gentile. Definisce: criteri di elaborazione dei programmi (collegialità e democrazia); sperimentazione nella scuola; studi universitari per tutti i docenti; professionalità docente: ruolo; Cnpi, Irrsae, Distretti scolastici; istituzione e riordinamento degli Organi collegiali (cons. di Istituto....)

.....e dalla 477/73

L'autonomia di oggi nasce lentamente dalla L.477/73 attraverso: la libertà di insegnamento, la collegialità e la programmazione.

Prima di questa legge (DPR 3/57) l'insegnante è incardinato tra gli apparati esecutori dello Stato (impiegati civili dello Stato ed esecutori dei programmi ministeriali). Il DPR 3 viene così superato.

La Costituzione, che parla di **libertà di insegnamento** è collegata **all'autonomia didattica**, che a sua volta è collegata al principio di Collegialità (non puoi fare ciò che si vuole ma si deve discuterne in Collegio, unico organo tecnico della scuola che parla di come insegnare, e della **Programmazione**

...PROGRAMMA...ZIONE

Programma: definisce

- ✓ Finalità, obiettivi e contenuti delle discipline. È sempre stato l'insieme delle indicazioni prescrittive che lo Stato ha dato al sistema scolastico (fini, obiettivi e contenuti da trasmettere). I programmi vengono dati perché erano necessarie "istruzioni per l'uso": infatti gli insegnanti tra l'800 e il 900, a cavallo tra i due secoli, sapevano appena scrivere. Avere un programma, allora, voleva dire avere una garanzia epistemologica e una uniformità in tutta Italia. Il programma però non tiene conto delle diverse situazioni che gli insegnanti incontrano nella realtà degli alunni e nella realtà locale. Manca una garanzia psicologica. Da qui nasce il concetto di...

...PROGRAMMAZIONE

- L'insegnante contestualizza i contenuti generali nel proprio contesto
- } tentativo dunque di contestualizzare le indicazioni ministeriali nella loro realtà locale.

Da qui nasce la visione più complessa di ...

... CURRICOLO

- Esprime una visione più complessa. Inserisce tutto ciò che avviene (curricolo implicito) e tutto quello che gli insegnanti/scuola fanno (curricolo esplicito), per ottenere le finalità previste.
- E' importante perché tiene conto anche delle preoccupazioni di carattere occasionale e non solo quindi degli elementi sistematici. Allora...

Curricolo: è tutto quello che la scuola organizza per ottenere i risultati: dall'attenzione al clima, ai ritmi, agli orari, all'organizzazione delle discipline, alle cure per gli ambienti, al tutoraggio...

e per capire le LEGGI...

- PARLAMENTO - ha potere legislativo
- GOVERNO - ha potere esecutivo
- MAGISTRATURA - ha potere giudiziario

e per capire le LEGGI...

- LEGGE DELEGA - legge che il Parlamento non dibatte, non ci sono aggiustamenti che avvengono in aula, perché enuncia solo principi (viene definita una legge blindata). E' una legge quadro che stabilisce solo criteri generali e rimanda le sue applicazioni ai
- DECRETI LEGISLATIVI (DLgs) per predisporre nei dettagli tutte le attività che rendono fattibili i principi della Legge Delega

e per capire le LEGGI...

- **DECRETI LEGGE (DL)** – devono essere approvati entro 60 giorni. Hanno carattere di urgenza (in casi straordinari) emanati dal Governo, ma deve essere ratificato dal Parlamento entro 60 giorni, anche con emendamenti.
- **DECRETI DELEGATI o LEGISLATIVI** - non hanno bisogno di andare in Parlamento. Vanno direttamente all'esecutivo (Ministero) che legifera.